

COLLEGIO DI NAPOLI

composto dai signori:

(NA) CARRIERO	Presidente
(NA) SANTAGATA DE CASTRO	Membro designato dalla Banca d'Italia
(NA) GIUSTI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(NA) SICA	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(NA) PALMIERI	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore ESTERNI - GIUSTI FRANCESCO SAVERIO

Seduta del 18/02/2020

FATTO

Estinto anticipatamente un contratto di finanziamento mediante cessione del quinto della retribuzione, stipulato in data 24 marzo 2009 ed estinto anticipatamente con il pagamento del debito residuo risultante alla data del 31 ottobre 2011, il cliente, in sede di reclamo, contestava la mancata retrocessione delle quote non maturate degli oneri commissionali ed assicurativi. Insoddisfatto del riscontro, con ricorso reitera, assistito da persona di fiducia, la domanda ai fini dell'accertamento del diritto alla restituzione proporzionale alla durata del contratto delle spese di istruttoria, delle commissioni finanziarie e dei premi assicurativi, per un importo complessivo pari a euro 2.083,16.

L'intermediario, con le controdeduzioni, ha eccepito, in via preliminare, l'irricevibilità del ricorso, in quanto il reclamo era stato presentato dal rappresentante volontario del ricorrente senza idonea procura, non risultando ivi apposta una forma per autenticazione. In via subordinata, eccepisce la propria carenza di legittimazione passiva con riguardo alla domanda di rimborso delle commissioni finanziarie, rilevando di aver agito quale mera cessionaria di crediti ceduti da altro istituto di credito che ha erogato il finanziamento. Nel merito, eccepisce, poi, la natura *up front* delle commissioni finanziarie, con riferimento all'attività svolta dall'agente/mediatore che si esaurisce all'atto della sottoscrizione del prestito e che, pertanto, non risulta correlabile alla durata del finanziamento e, quindi non è ristorabile. Quanto alla richiesta di rimborso del rateo degli oneri assicurativi non goduti, eccepisce che deve essere preso in considerazione il premio netto e non il premio lordo, comprensivi di voci non rimborsabili quali diritti ed imposte. Infine, eccepisce la non



rimborsabilità delle spese varie in quanto relative alle spese di istruttoria sostenute dal ricorrente esclusivamente per la concessione del finanziamento. Tanto premesso, la resistente si dichiara disponibile a corrispondere, qualora il Collegio dichiarasse ammissibile il ricorso, l'importo complessivo pari a euro 1.507,28, oltre interessi ed euro 20,00 a titolo di rimborso delle spese di procedura.

Tanto premesso, si rileva quanto segue in

DIRITTO

Il ricorso è meritevole di parziale accoglimento per le ragioni di seguito esposte.

Il Collegio deve, *in limine*, dar conto della eccezione di irricevibilità del ricorso sollevata dalla resistente, per mancanza di preventivo reclamo perché presentato in mancanza di idonea procura, essendo quest'ultima priva di autenticazione della firma del ricorrente. Sul punto, il Collegio richiama il proprio consolidato orientamento secondo cui, la contestata assenza di autentica di firma, richiesta dall'articolo 83 c.p.c. per la procura alle liti ai fini dell'esercizio del diritto di azione dinanzi al giudice ordinario, non assume rilevanza nel caso di specie. Il reclamo, infatti, pur costituendo una condizione di procedibilità del ricorso dinanzi all'Arbitro, non è un atto della procedura, ma esclusivamente un atto con cui il cliente chiaramente identificabile contesta in forma scritta (es. lettera, fax, email) all'intermediario un suo comportamento omissivo. Pertanto pur essendo necessaria una procura per la sua proposizione a mezzo di rappresentante, il reclamo non è atto giudiziale per il quale dovrebbe applicarsi la disposizione citata in tema di autenticazione (v. Collegio di Napoli, decisione n. 21107/2019).

L'intermediario eccepisce, poi, la propria carenza di legittimazione passiva con riferimento alla domanda di rimborso delle commissioni finanziarie, rilevando di essere mera cessionaria di crediti derivanti dal finanziamento *de quo*, mentre le attività di gestione dei predetti crediti sono comunque rimaste in capo alla società cedente, come si evincerebbe dal conteggio estintivo, emesso da una mandataria di quest'ultima. Sul punto il Collegio richiama il proprio consolidato principio secondo cui la cessionaria, a seguito della cessione di crediti, succede negli obblighi del cedente, ivi compresi quelli derivanti dalla gestione operata precedentemente alla data di cessione (v. Collegio di Napoli, decisioni nn. 3337/2014 e 2441/2012).

Nel merito, la domanda del ricorrente è relativa all'accertamento del proprio diritto alla restituzione di quota parte degli oneri economici connessi ad un finanziamento anticipatamente estinto rispetto ai termini convenzionalmente pattuiti, in applicazione del principio della equa riduzione del costo totale del credito, "pari all'importo degli interessi" e "dei costi dovuti per la vita residua del contratto", sancito dall'art. 125-sexies del TUB.

E' appena il caso di premettere che il riferimento all'inciso relativo alla "vita residua del contratto" ha determinato tanto nella "giurisprudenza ABF", quanto (e soprattutto) nella disciplina sub primaria della Banca d'Italia (cfr. Le Disposizioni sulla trasparenza e le indicazioni della Vigilanza del 2009, 2011 e 2018, nonché le Comunicazioni Banca d'Italia del 2009 e 2011) il risultato di circoscrivere i costi interessati alla restituzione in ragione della estinzione anticipata del finanziamento a quelli che dipendono oggettivamente dalla durata del contratto (c.d. *recurring*). È altresì noto che il criterio di riducibilità generalmente adottato, in assenza di diversi criteri di calcolo convenzionalmente convenuti, è stato individuato nel metodo proporzionale puro, c.d. *pro rata temporis*.

Con domanda di pronuncia pregiudiziale ai sensi dell'art. 267 TFUE il Giudice del Tribunale di Lublino ha chiesto alla Corte di Giustizia Europea di fornire la esatta interpretazione dell'art. 16, par. 1, della Direttiva 2008/48/CE del Parlamento Europeo e



del Consiglio, del 23 aprile 2008, relativa ai contratti di credito ai consumatori, che ha abrogato la Direttiva 87/102 CEE del Consiglio e, in particolare, di chiarire se tale disposizione nel prevedere che “ *il consumatore ha diritto di adempiere in qualsiasi momento, in tutto o in parte, agli obblighi che gli derivano dal contratto di credito. In tal caso, egli ha diritto ad una riduzione del costo totale del credito, che comprende gli interessi e i costi dovuti per la restante durata del contratto*”, includa o meno tutti i costi del credito, compresi quelli non dipendenti dalla durata del rapporto.

La risposta della Corte (resa con la decisione in data 11 settembre 2019 in causa C-383/18) è stata che l'art. 16 della Direttiva deve essere interpretato nel senso che “il diritto del consumatore alla riduzione del costo totale del credito include tutti i costi posti a carico del consumatore”.

Il Collegio di Coordinamento, investito della questione relativa agli effetti della menzionata sentenza, con decisione n. 26525/2019, ha enunciato il seguente articolato principio di diritto: “A seguito della sentenza 11 settembre 2019 della Corte di Giustizia Europea, immediatamente applicabile anche ai ricorsi non ancora decisi, l'art. 125 *sexies* TUB deve essere interpretato nel senso che, in caso di estinzione del finanziamento, il consumatore ha diritto alla riduzione di tutte le componenti del costo totale del credito, compresi i costi *up front*”.

“Il criterio applicabile per la riduzione dei costi istantanei, in mancanza di una diversa previsione pattizia sia comunque basata su un principio di proporzionalità, deve essere determinato in via integrativa dal Collegio decidente secondo equità, mentre per i costi *recurring* e gli oneri assicurativi continuano ad applicarsi gli orientamenti consolidati dell'ABF”.

“La ripetibilità dei costi *up front* opera rispetto ai nuovi ricorsi ed ai ricorsi pendenti, purché preceduti da conforme reclamo, con il limite della domanda”.

“Non è ammissibile la proposizione di un ricorso per il rimborso dei costi *up front* in pendenza di un precedente ricorso proposto per il rimborso dei costi *recurring*”.

In particolare, nel caso sottopostogli, il Collegio di Coordinamento ha ritenuto che il criterio preferibile per quantificare la quota dei costi *up front* ripetibile debba essere analogo a quello che le parti avevano previsto per il conteggio degli interessi corrispettivi, costituendo essi la principale voce del costo totale del credito espressamente disciplinata in via negoziale.

Questo Collegio, con propria autonoma determinazione, aderisce al criterio fatto proprio dal Collegio di Coordinamento in ordine alla quantificazione dei costi *up front* da retrocedere, rappresentando la previsione pattizia sul conteggio degli interessi corrispettivi il solo referente normativo avente “forza di legge tra le parti” (art. 1372 cod. civ.) utile (nel rispetto del principio di proporzionalità) alla “integrazione giudiziale secondo equità” (art. 1374 cod. civ.). Ritiene, pertanto – nel caso di specie – di accogliere la domanda restitutoria per le seguenti voci di costo “istantanee” per gli importi appresso indicati:

- | | | | |
|----|-----------------------------|------|--------|
| 1) | Commissioni all'agente..... | euro | 213,57 |
| 2) | Spese di istruttoria | euro | 204,17 |

Per quanto riguarda le voci di costo “recurring”, l'importo da rimborsare viene stabilito secondo un criterio proporzionale *ratione temporis*, tale per cui l'importo complessivo di ciascuna delle suddette voci viene suddiviso per il numero complessivo delle rate e moltiplicato per il numero delle rate residue e che l'intermediario è tenuto al rimborso al cliente di tutte le suddette voci, incluso il premio assicurativo (v. Collegio di Coordinamento, decisione n. 6167/2014). Pertanto, in linea con il richiamato orientamento, riscontrata la natura *recurring* delle seguenti voci di costo, respinte le eccezioni



Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

dell'intermediario, si conclude che le richieste del cliente, tenuto conto delle disposizioni contenute nel documento contrattuale e al netto dei rimborsi già effettuati, meritano di essere accolte pro quota come segue:

- 1) Commissioni in favore dell'intermediario euro 616,89
- 2) Oneri assicurativi euro 890,39

Si precisa, in particolare, che il ristoro degli oneri assicurativi è stato calcolato sulla base del premio netto, in conformità a quanto stabilito dal Collegio di coordinamento con decisione n. 10929/2016 ove "per quanto riguarda l'entità del rimborso degli oneri assicurativi non goduti, occorre avere riguardo al premio puro indicato nella polizza assicurativa (vedi articolo 22, comma 15-*quater* L. n.221/2012).

Pertanto, va riconosciuto il diritto del ricorrente a ricevere il rimborso dell'importo complessivo pari a euro 1.925,02.

P.Q.M.

In parziale accoglimento del ricorso, il Collegio dichiara l'intermediario tenuto alla restituzione dell'importo complessivo di € 1.925,02.

Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di € 200,00 quale contributo alle spese della procedura e al ricorrente la somma di € 20,00 quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da

GIUSEPPE LEONARDO CARRIERO